

#### **Articolo 64 regolamento (CE) n. 883/2004**

##### **Disoccupati che si recano in un altro Stato membro**

1. La persona che si trova in disoccupazione completa e che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato membro competente per avere diritto alle prestazioni e che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un'occupazione, conserva il diritto alle prestazioni di disoccupazione in denaro alle condizioni e nei limiti sottoindicati:

a) prima della partenza, il disoccupato deve essere stato iscritto come richiedente lavoro e deve essere rimasto a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro competente per almeno quattro settimane dall'inizio della disoccupazione. Gli uffici o le istituzioni competenti possono tuttavia autorizzare la sua partenza prima della scadenza di tale termine;

b) il disoccupato deve iscriversi come richiedente lavoro presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca, essere sottoposto ai controlli ivi predisposti e rispettare le condizioni stabilite dalla legislazione di detto Stato membro. Questa condizione si considera soddisfatta per il periodo che precede l'iscrizione se quest'ultima avviene entro sette giorni dalla data in cui l'interessato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato. In casi eccezionali, gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale termine;

c) il diritto alle prestazioni è mantenuto per un periodo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui il disoccupato ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato, purché la durata totale dell'erogazione delle prestazioni non superi la durata complessiva del periodo in cui ha diritto alle prestazioni a norma della legislazione di tale Stato membro; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare il periodo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi;

d) le prestazioni sono erogate dall'istituzione competente, secondo la legislazione che essa applica ed a suo carico.

2. Se l'interessato ritorna nello Stato membro competente alla scadenza del periodo durante il quale egli ha diritto alle prestazioni in virtù del paragrafo 1, lettera c) o prima di tale scadenza, egli continua ad avere diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di detto Stato membro. Egli perde ogni diritto a prestazione a norma della legislazione dello Stato membro competente se non vi ritorna alla scadenza di tale periodo o prima di tale scadenza, fatte salve disposizioni più favorevoli di detta legislazione. In casi eccezionali gli uffici o le istituzioni competenti possono consentire all'interessato di ritornare in una data posteriore senza perdita del diritto.

3. Salvo disposizioni più favorevoli previste dalla legislazione dello Stato membro competente, tra due periodi di occupazione il periodo massimo complessivo per il quale il diritto alle prestazioni è conservato a norma del paragrafo 1 è pari a tre mesi; gli uffici o le istituzioni competenti possono prorogare tale periodo fino ad un massimo di sei mesi.

4. Le modalità degli scambi di informazioni, di cooperazione e di reciproca assistenza fra le istituzioni e gli uffici dello Stato membro competente e dello Stato membro in cui la persona si reca per cercare un'occupazione sono definite nel regolamento di applicazione.

#### **Articolo 55 regolamento (CE) n. 987/2009**

##### **Condizioni e limiti del mantenimento del diritto alle prestazioni per la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro**

1. Per beneficiare dell'articolo 64 del regolamento di base, la persona disoccupata che si reca in un altro Stato membro informa, prima della sua partenza, l'istituzione competente e le chiede di rilasciargli un documento attestante che la stessa continua ad

avere diritto alle prestazioni alle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base.

Detta istituzione informa la persona interessata degli obblighi che le incombono e le trasmette tale documento, che indica le informazioni seguenti:

- a) la data in cui la persona disoccupata ha cessato di essere a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato competente;
- b) il periodo concesso ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base per l'iscrizione come persona in cerca di occupazione nello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata;
- c) il periodo massimo durante il quale il diritto alle prestazioni può essere mantenuto ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera c) del regolamento di base;
- d) i fatti che possono modificare il diritto alle prestazioni.

2. La persona disoccupata si iscrive come persona in cerca di occupazione presso gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui si reca conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, lettera b) del regolamento di base e trasmette all'istituzione di tale Stato membro il documento di cui al paragrafo 1. Se la persona disoccupata ha informato l'istituzione competente ai sensi del paragrafo 1 ma non fornisce il documento in questione, l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata si rivolge all'istituzione competente per ottenere le informazioni necessarie.

3. Gli uffici del lavoro dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata per cercare un lavoro informano la stessa dei suoi obblighi.

4. L'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata invia immediatamente all'istituzione competente un documento con l'indicazione della data d'iscrizione della persona disoccupata presso gli uffici del lavoro e del suo nuovo indirizzo. Qualora, nel periodo durante il quale la persona disoccupata conserva il diritto alle prestazioni, si verificano fatti che possono modificare tale diritto, l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette immediatamente all'istituzione competente e alla persona interessata un documento contenente le informazioni pertinenti.

A richiesta dell'istituzione competente, l'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata trasmette mensilmente le informazioni pertinenti sull'evoluzione della situazione della persona disoccupata, precisando in particolare se quest'ultima è sempre iscritta presso gli uffici del lavoro e se si conforma alle procedure di controllo predisposte.

5. L'istituzione dello Stato membro in cui la persona disoccupata si è recata procede o fa procedere al controllo come se si trattasse di una persona disoccupata che beneficia di prestazioni in forza della legislazione che essa applica. Ove necessario, la stessa informa immediatamente l'istituzione competente del sopravvenire di fatti di cui al paragrafo 1, lettera d).

6. Le autorità competenti o le istituzioni competenti di due o più Stati membri possono definire tra loro procedure e termini di tempo specifici relativi al variare della situazione della persona disoccupata nonché altre misure dirette ad agevolare la ricerca di lavoro delle persone disoccupate che si rechino in uno di questi Stati membri ai sensi dell'articolo 64 del regolamento di base.